

OGGETTO: **LA SOSPENSIONE DEI MODELLI F24**
“A RISCHIO” A PARTIRE DAL 29 OTTOBRE 2018

Riferimenti: art. 1, comma 990, Legge n. 205/2017;
Provvedimento Agenzia delle Entrate del 28/8/2018 n. 195385

Per contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni, la Legge Finanziaria per il 2018 ha previsto per l’Agenzia delle Entrate la possibilità della **sospensione, fino a 30 giorni**, dell’esecuzione dei modelli F24 che contengono compensazioni, in **presenza di profili di rischio**. L’entrata in vigore di questa procedura era **stata posticipata all’emanazione di un apposito provvedimento** da parte dell’Agenzia delle Entrate, contenente i criteri per la **sospensione** dell’esecuzione dei modelli F24 con compensazioni “a rischio”. Il predetto provvedimento è stato pubblicato il 28/8/2018 e, nel rispetto dello Statuto del Contribuente, **entrerà in vigore il 29/10/2018**.

I CRITERI SELETTIVI PER LA SOSPENSIONE DEI MODELLI F24

Per individuare i modelli F24 contenenti **compensazioni “a rischio”** l’Agenzia potrà utilizzare i seguenti criteri selettivi:

- tipologia dei debiti pagati;
- tipologia dei crediti utilizzati in compensazione;
- coerenza dei dati indicati nel modello F24;
- dati presenti nell’Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri Enti pubblici, afferenti ai soggetti indicati nel modello F24;
- analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel modello F24;
- pagamento di debiti iscritti a ruolo ex art. 31, comma 1, DL n. 78/2010.

Pena il rifiuto della delega di pagamento, allo scopo di controllare tempestivamente **l’utilizzo dei crediti in compensazione** impiegati per i pagamenti di **debiti iscritti a ruolo**, a decorrere dal 29/10/2018, i modelli F24 che utilizzano crediti in compensazione dovranno essere presentati esclusivamente **attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate**.

(Si evidenzia che in presenza di ruoli scaduti di importo almeno pari a **1.500 euro**, è previsto il divieto di compensazione e la **sanzione in misura pari al 50%** dell’importo del debito iscritto a ruolo, sino all’ammontare massimo del credito utilizzato in compensazione).

LA PROCEDURA DI SOSPENSIONE

Il modello F24 trasmesso telematicamente può essere **“intercettato” dal sistema dei controlli** automatizzati e sottoposto a **sospensione e verifica**. L’Agenzia delle Entrate trasmetterà al soggetto trasmittente una **specifico ricevuta sull’avvio della procedura di controllo**.

(Durante il periodo di sospensione, **non verrà eseguito l'addebito sul conto corrente** del contribuente dell'eventuale **saldo a debito** del modello F24 contenente una **compensazione parziale**. Potrà, tuttavia, essere richiesto dal contribuente l'annullamento della delega di pagamento, secondo le procedure previste dall'Agenzia delle Entrate).

La **selezione dei modelli** da sottoporre a sospensione per le necessarie verifiche avverrà secondo **procedure automatizzate** mentre le verifiche vere e proprie saranno svolte **dagli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate**. A tali uffici il contribuente potrà rivolgersi per presentare la **documentazione utile a dimostrare la validità del modello F24** presentato chiedendone l'accoglimento.

Esito negativo

Al termine dei controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate, se il credito **non è stato correttamente utilizzato, con apposita ricevuta** viene comunicato lo **scarto del modello F24**, indicando la relativa motivazione. In questo caso **tutti i pagamenti e le compensazioni contenute nel modello F24 scartato si considerano non eseguiti**.

Esito positivo o decorso di 30 giorni dall'avvio del procedimento senza notizia di scarto

Se il credito risulta **correttamente utilizzato**, o decorsi 30 giorni senza che sia stata inviata comunicazione di scarto, il modello F24 sarà **considerato corretto e "pagato" nella data indicata nel file telematico** inviato. In presenza di saldo a debito (con compensazione parziale) l'Agenzia delle Entrate invierà richiesta di addebito sul conto corrente del contribuente, informando il soggetto che ha inviato il file telematico.

EFFETTI E CRITICITÀ DEL PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE

Effetti su crediti e debiti

Con la sospensione (e lo scarto) del pagamento, i **debiti tributari e previdenziali si considerano come non versati** e i **crediti** portati in compensazione come **non utilizzati**. Non ci sarà, inoltre, l'addebito sul conto corrente dell'eventuale residua somma a debito in presenza di compensazione parziale.

Regolarità del DURC

Il **Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)** è il documento con il quale, in modalità telematica e in tempo reale, viene rilasciata dichiarazione di regolarità contributiva nei confronti di **INPS, INAIL** e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, di **Casse edili**.

Si tratta di un documento particolarmente utile, in particolare alle aziende che vantano crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione o che devono partecipare a bandi di gara.

Considerata la **metodologia automatica utilizzata per il rilascio del DURC**, sarà da considerare con attenzione il pagamento di contributi previdenziali ed assicurativi utilizzando crediti in compensazione.

La sospensione del versamento comporta **l'assenza di regolarità nei 30 giorni** concessi all'Agenzia delle Entrate per la verifica dei crediti. Se la richiesta del DURC dovesse cadere nel periodo di sospensione, si dubita che possa essere rilasciata la certificazione di regolarità.

Potrà risultare rischioso, perciò, compensare debiti contributivi e assicurativi (che per di più non sono ravvedibili), in presenza di un **impianto sanzionatorio, diretto ed indiretto, molto oneroso**.

Visto di conformità

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate non stabilisce se un credito “vistato”, pur essendo certificato ed assicurato, sia utilizzabile senza il rischio di incorrere nella sospensione.

Ravvedimento operoso

Se un modello F24 contenente una compensazione viene respinto, è come se tale modello non fosse mai stato presentato.

Il contribuente potrà, tuttavia, avvalersi del **ravvedimento operoso** (se applicabile alla tipologia di tributo o contributo) per ottenere la riduzione delle sanzioni.

La durata del periodo di sospensione di 30 giorni può, però, far perdere la possibilità di avvalersi del “**ravvedimento sprint**” (nei 14 giorni successivi alla scadenza) o il “**ravvedimento breve**” (entro 30 giorni dalla scadenza), lasciando come unica possibilità il ravvedimento ordinario, più oneroso.

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna
www.consulentiassociati.ra.it

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.